



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

Prot. n

GR/39/06

Roma, li

Ai Direttori Generali/Commissari
 Straordinari delle Aziende e degli
 Enti del SSR

LORO SEDI

Oggetto: applicazione art. 86, co. 6 e ss. del CCNL Comparto 2016/2018.
 Emergenza COVID – 19.

Gentili Direttori,

come noto, la norma in oggetto indicata, prevede il riconoscimento di una indennità giornaliera di valore differente, in funzione del profilo di inquadramento e del tipo di servizio di assegnazione.

Nell'informare che sono in corso le trattative per la sottoscrizione di un accordo regionale con le organizzazioni sindacali in merito al riconoscimento di risorse aggiuntive regionali, che riguarderà anche queste particolari indennità, si ravvisa che al personale di comparto stabilmente impiegato nelle attività assistenziali dei reparti COVID e nei servizi di stazionamento "PRE COVID", indipendentemente dalla precedente formale qualificazione quali "reparti di malattie infettive", siano da riconoscere le indennità contrattualmente previste, in virtù della totale sovrapposibilità delle "particolari condizioni di lavoro" a quelle dei reparti di malattie infettive, di cui alla lettera c) del comma 6 dell'articolo in questione, stante la tipologia dei pazienti assistiti (pazienti con patologie diagnosticate come infettive) e le procedure ed i protocolli operativi adottati per la gestione dei pazienti medesimi.

Ciò anche in relazione alle previsioni di cui all'art. 1 del DL n. 18/2020 e sino alla conclusione della fase emergenziale.

Si conferma sempre la necessità che ai fini dell'attribuzione venga effettuato un intero turno di servizio.

Si richiama, a tal proposito, l'orientamento ARAN SAN 196 per cui *"l'indennità in argomento può essere erogata, in relazione ad ogni giornata di servizio prestato, solo al personale infermieristico che presta la sua attività lavorativa nei "servizi" tassativamente indicati nel predetto art. 44 c. 6 e 7 del citato CCNL. (indennità ora ampliata anche al personale con profilo di operatore socio-sanitario, ai sensi dell'art. 86, co. 9). Infatti alla stregua della citata formulazione, per il riconoscimento del suindicato emolumento devono ricorrere due condizioni: la prima di natura qualitativa (svolgimento dell'attività in determinati reparti e/o strutture) la seconda di natura quantitativa (giornata di effettivo servizio). Per quanto riguarda la frazionabilità del compenso, occorre precisare che l'indennità in argomento è erogabile al personale infermieristico solo se è assegnato alle strutture"*



REGIONE
LAZIO

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

suindicate per una intera "giornata di effettivo servizio prestato". Infatti, l'emolumento in parola è collegato all'esplicazione di un intero turno di servizio e, quindi, non è suscettibile di frazionamento, qualora il dipendente svolga quella attività solo per una porzione di tempo o in relazione a specifici interventi, resi in favore degli assistiti, anche se questi ultimi sono ricoverati nei "servizi" tassativamente indicati nel predetto art. 44 c. 6 e 7".

Avuto riguardo a quanto sopra esposto, si resta in attesa di ricevere evidenza puntuale del personale interessato dal riconoscimento delle indennità in parola ai fini della prevista rilevazione contabile separata per emergenza COVID-19.

Cordiali saluti.

Il Dirigente

Barbara Solinas

Il Direttore

Renato Botti